

Ente Idrico Campano

E.I.C.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI DISTRETTO

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 Composizione del Consiglio di Distretto

Art. 3 Organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto

Art. 4 Insediamento e durata in carica del Consiglio di Distretto

Art. 5 Sede delle adunanze

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISTRETTO

Art. 6 Coordinatore del Distretto

Art. 7 Attribuzioni del Coordinatore del Distretto

Art. 8 Componenti del Consiglio di Distretto

Art. 9 Diritti e doveri dei componenti

Art. 10 Partecipazione alle riunioni del Consiglio di altri soggetti

Art. 11 Ufficio di supporto alle attività del Consiglio di Distretto

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI DISTRETTO

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 12 Competenza

Art. 13 Avviso di convocazione

Art. 14 Convocazione urgente

Art. 15 Ordine del giorno

Art. 16 Deposito e pubblicazione degli atti

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 17 Pubblicità delle sedute

Art. 18 Sedute “aperte”

Art. 19 Comportamento dei componenti

Art. 20 Ordine della discussione

Art. 21 Comportamento del pubblico

Art. 22 Riprese fotografiche, registrazioni audio e video dei lavori assembleari

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 23 Verifica del numero legale delle sedute

Art. 24 Nomina degli scrutatori

Art. 25 Comunicazioni del Coordinatore

Art. 26 Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 27 Discussione

Art. 28 Emendamenti

Art. 29 Votazioni

Art. 30 Chiusura della seduta

CAPO IV – VERBALE

Art. 31 Deliberazioni

Art. 32 Verbale della seduta

Art. 33 Deposito, approvazione e rettifiche

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

Art. 35 Diffusione del Regolamento

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce le norme generali di funzionamento del Consiglio di Distrettodell'Ente Idrico Campano (E.I.C.).

In particolare definisce:

- a. le norme che regolamentano le adunanze del Consiglio di Distretto;
- b. le modalità di convocazione;
- c. le modalità di organizzazione dei lavori;
- d. le procedure e le modalità di votazione.

Art. 2 Composizione del Consiglio di Distretto

1. Il Consiglio di Distretto, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/2015, è composto da trenta membri eletti tra i sindaci dei Comuni siti nell'ambito del distretto o loro designati.
2. Il Consiglio di Distretto elegge, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della L.R. 15/2015, al proprio interno il Coordinatore del Distretto, con funzione di organizzazione e coordinamento dei lavori del Consiglio medesimo. Il coordinatore rimane in carica cinque anni.
3. Il Segretario del Consiglio di Distretto è identificato in un funzionario dell'Ente Idrico Campano con funzioni dirigenziali all'uopo designato dal Direttore Generale. Il Segretario verbalizza le attività della seduta, redige le deliberazioni del Consiglio di Distretto sottoscrivendole unitamente al Coordinatore, cura la trasmissione degli atti ai soggetti interessati e la pubblicazione degli stessi sul sito dell'Ente Idrico Campano.

Art. 3 Organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Distretto dell'Ente Idrico Campano sono disciplinate dalla legge regionale n. 15/2015, dallo Statuto dell'Ente Idrico Campano e dal presente Regolamento.
2. La seduta del Consiglio di Distretto è dichiarata valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri, salvo diversa previsione dello Statuto dell'EIC o del presente Regolamento. Le deliberazioni del Consiglio di distretto sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto dell'EIC o del presente Regolamento.
3. In caso di situazioni non disciplinate da una disposizione espressa, ogni relativa questione è risolta dal Coordinatore, sulla base dei principi generali dell'Ordinamento, previo eventuale parere del Presidente dell'E.I.C..

Art. 4 Inseidamento e durata in carica del Consiglio di Distretto

1. Il Consiglio di Distretto inizia la sua attività con la presa d'atto dell'avvenuta individuazione dei suoi componenti e dura in carica cinque anni.

Art. 5 Sede delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio di Distretto si tengono presso uno degli spazi di rappresentanza individuati dal Consiglio o proposti dall'E.I.C.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISTRETTO

Art. 6 Coordinatore del Distretto

1. Il Coordinatore del Consiglio di Distretto rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. Nelle more dell'elezione del Coordinatore, ne assume le funzioni il componente del consiglio di Distretto anagraficamente più anziano.
3. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal componente del consiglio da lui delegato con atto scritto o, in caso di impossibilità di delega, dal componente di maggior età anagrafica.
4. Il Coordinatore cessa dalle sue funzioni per la scadenza naturale del Consiglio, per dimissioni, per la cessazione, per qualsiasi causa, della sua qualità di componente del Consiglio di Distretto.

Art. 7 Attribuzioni del Coordinatore

1. Il Coordinatore ha funzioni di organizzazione e indirizzo dei lavori. Convoca e presiede il Consiglio di Distretto e assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento. In particolare:
 - verifica la regolare costituzione di ciascuna seduta con l'assistenza del Segretario;
 - garantisce a ciascun componente l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento;
 - dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - pone e precisa i termini delle proposte da discutere e votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine delle sedute secondo le disposizioni del presente Regolamento;
 - ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Coordinatore si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli componenti.
3. Il Coordinatore cura i rapporti con il Comitato Esecutivo e con il Direttore dell'EIC.
4. Il Coordinatore può richiedere al Direttore Generale e agli uffici dell'E.I.C. atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Ente, che devono essergli tempestivamente forniti.

Art. 8 Componenti del Consiglio di Distretto

1. Sono componenti del Consiglio di Distretto i trenta membri eletti tra i sindaci o loro delegati, dei comuni siti nell'ambito del distretto, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 15/2015.
2. Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di distretto, indirizzate al Coordinatore e consegnate al protocollo dell'E.I.C., sono irrevocabili e immediatamente efficaci per il solo fatto della loro presentazione.
3. Ove si verificano casi di cessazione anticipata dall'incarico di componente del Consiglio di Distretto secondo quanto previsto dalla L.R. n. 15/2015 e dallo Statuto, il medesimo organo, nella prima seduta utile, procede alla relativa presa d'atto e avvia le procedure di sostituzione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 9 Diritti e doveri dei componenti del Consiglio di Distretto

1. I componenti del Consiglio di Distretto hanno diritto d'iniziativa e di espressione della loro opinione su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Distretto, hanno facoltà di presentare atti di indirizzo e proposte di deliberazioni concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio, nonché di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
2. I componenti del Consiglio di Distretto hanno diritto a ricevere dagli uffici dell'Ente Idrico Campano atti, informazioni e notizie, utili all'espletamento delle funzioni del Consiglio.
3. I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Distretto. In caso di impedimento devono trasmettere al Coordinatore tempestiva e motivata comunicazione.
4. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive si applica la stessa procedura di decadenza di cui al comma 6 dell'art. 8 dello Statuto dell'E.I.C. prevista per la decadenza dei membri del Comitato esecutivo, ovvero il Coordinatore, in seguito all'accertamento di dette assenze, comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è deliberata dal Consiglio di Distretto, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal componente stesso.

5. I membri del Consiglio di Distretto si astengono dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni nei casi previsti dalla legge. In tali ipotesi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In tali casi sono considerati presenti ai fini del numero legale per la validità della seduta.

Art. 10 Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Distretto di altri soggetti

1. Alle riunioni del Consiglio di Distretto partecipa il Direttore Generale o un funzionario dell'EIC da lui designato, che su richiesta del Coordinatore interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione.
2. I Dirigenti dell'EIC possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio di Distretto quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza.

Art. 11 Ufficio di supporto alle attività del Consiglio di Distretto

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto dell'Ente Idrico Campano, per lo svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio di Distretto si avvale di un ufficio e di personale individuato con determinazione del Direttore Generale, secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi e nella pianta organica del personale dell'E.I.C..

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI DISTRETTO

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 12 Competenza

1. L'adunanza del Consiglio di Distretto è convocata dal Coordinatore, non meno di due volte all'anno.
2. La richiesta di convocazione può essere avanzata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o dal Presidente dell'E.I.C. In tali casi il Coordinatore ha l'obbligo di provvedere entro un mese dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Art. 13 Avviso di convocazione

1. Il Consiglio di Distretto è convocato mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. La convocazione è notificata a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con strumenti idonei e atti a garantire prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Nella convocazione devono essere indicati luogo, data e ora della eventuale seconda convocazione.

4. In mancanza delle formalità previste dai commi che precedono, il Consiglio si considera regolarmente costituito quando vi partecipano tutti i suoi componenti.
5. Gli atti relativi alle sedute del Consiglio di Distretto sono resi disponibili nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente Idrico Campano.

Art. 14 Convocazione urgente

1. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e improcrastinabili che rendono necessaria l'adunanza. L'avviso di convocazione ne recherà il carattere urgente.
2. Nei casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e tali da garantire prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 15 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nella seduta seguendo l'ordine di elencazione così come stabilito dal Coordinatore.

Art. 16 Deposito e pubblicazione degli atti

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti da trattare all'ordine del giorno, sono depositati, unitamente all'avviso di convocazione della seduta, presso la sede territoriale dell'Ambito Distrettuale e trasmessi al Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano. I medesimi atti e documenti saranno resi disponibili nell'area riservata ai componenti del Consiglio di Distretto sul sito internet istituzionale dell'E.I.C. non appena attivo, almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo che si tratti di riunione d'urgenza.
2. I componenti del Consiglio di Distretto hanno il diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati, degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le notizie e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Copie cartacee delle proposte e dei documenti in approvazione devono essere a disposizione dei consiglieri per la consultazione, in ogni seduta del Consiglio di Distretto.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 17 Pubblicità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio di Distretto di norma sono pubbliche, fatta eccezione per la trattazione di argomenti riservati, quali, in particolare, quelli che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su stati e qualità delle persone.
2. Gli argomenti da trattare in seduta non pubblica sono indicati nell'ordine del giorno della riunione.
3. Quando nel corso della discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni o apprezzamenti su persone o comunque occorra tutelare i diritti di riservatezza di persone, il Coordinatore invita i componenti a non esprimere in seduta pubblica tali valutazioni; la discussione può continuare in seduta non pubblica, su proposta del Coordinatore o di un componente. Il Coordinatore, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Il verbale della riunione in forma non pubblica riporterà in maniera sintetica solamente la decisione finale adottata dal Consiglio.

Art. 18 Sedute "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse, il Coordinatore può convocare una seduta "aperta" del Consiglio di Distretto.
2. Tale seduta ha carattere straordinario ed alla stessa, oltre ai componenti del Consiglio, possono partecipare altri soggetti ai quali è consentito intervenire al fine di dare il loro contributo di opinione, conoscenze, sostegno e critica.
3. Durante le sedute aperte non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 19 Comportamento dei componenti

1. Il Coordinatore del Consiglio di Distretto provvede al mantenimento dell'ordine durante le adunanze.
2. Durante le sedute del Consiglio di Distretto i partecipanti devono mantenere un contegno consono, adottare un linguaggio corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni dell'organo nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Il Coordinatore ha la facoltà di richiamare gli oratori che si discostino dall'argomento in discussione o che interrompano o turbino il regolare svolgimento dell'adunanza. In particolare, se un componente turba l'ordine dei lavori o pronuncia parole sconvenienti, il Coordinatore lo richiama; dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto nella medesima seduta nei confronti del medesimo competente senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Coordinatore gli interdice la parola fino alla conclusione del punto in discussione.

4. Quando tra i componenti si verificano disordini e risultano vani i richiami all'ordine del Coordinatore, egli dichiara sospesa la seduta fino a che l'ordine non sia ristabilito. Se alla ripresa della riunione i disordini dovessero riprendere il Coordinatore la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 20 Ordine della discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Coordinatore all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
2. Solo il Coordinatore può interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, in caso contrario il Coordinatore richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce la prosecuzione del discorso.

Art. 21 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio di distretto deve tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai componenti del Consiglio o alle decisioni dalla stessa adottate.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano al Coordinatore.
3. Quando persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori del Consiglio o al pubblico presente, il Coordinatore dopo averle verbalmente diffidate a conforme cessare le turbative, le invita ad allontanarsi dalla sala fino al termine della seduta.
4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Coordinatore dispone la temporanea sospensione della seduta o che la medesima prosegua a porte chiuse.

Art. 22 Riprese fotografiche, registrazioni audio e video dei lavori assembleari

1. Le sedute pubbliche del Consiglio di Distretto potranno essere trasmesse in diretta streaming mediante gli strumenti di cui si doterà l'E.I.C.
2. Durante i lavori del Consiglio di Distretto non potranno essere effettuate riprese fotografiche, registrazioni audio e video se non previa autorizzazione del Coordinatore.

Art. 23 Verifica del numero legale delle sedute

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Coordinatore procede all'appello nominale. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Coordinatore trascorsi ulteriori quindici minuti procede a un secondo appello.
2. Qualora, anche al secondo appello, l'adunanza del Consiglio non risulti in numero legale, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.
3. La seduta è dichiarata aperta quando è presente il numero legale previsto dallo Statuto dell'E.I.C. e dal presente Regolamento.
4. I consiglieri che si allontanano dall'aula nel corso della seduta o quelli che entrano nel corso dello svolgimento della riunione devono comunicarlo al Segretario perché ne sia presa nota a verbale, in caso contrario, salvo richiesta di verifica del numero legale, si danno per presenti i componenti che sono risultati tali dall'ultimo accertamento del numero legale effettuato.
5. Qualora dalla verifica del numero legale risulti che l'uscita dei componenti dalla sala abbia fatto venir meno il numero legale, il Coordinatore dispone la sospensione temporanea della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi quindici minuti. Se dal nuovo appello risulti un numero di presenti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, la stessa viene dichiarata deserta per gli argomenti all'ordine del giorno non trattati e quindi legalmente sciolta, facendone particolare menzione nel processo verbale in cui devono essere indicati i nomi dei componenti intervenuti e di quelli assenti.

Art. 24 Nomina degli scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto

1. In tutti i casi in cui è necessario procedere a votazione a scrutinio segreto il Coordinatore, dopo aver dichiarato aperta la seduta, sceglie tra i consiglieri presenti due scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati e provvede alla loro immediata sostituzione in caso di allontanamento dall'aula.

Art. 25 Comunicazioni del Coordinatore

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Coordinatore relaziona su fatti e avvenimenti di particolare attualità e interesse.

Art. 26 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Concluse le comunicazioni del Coordinatore, il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'iscrizione all'ordine del giorno.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Coordinatore o su richiesta di uno dei consiglieri. Il Consiglio decide la modifica con votazione assunta a maggioranza dei presenti. Parimenti spetta alla decisione del Consiglio l'eventuale stralcio di un argomento posto all'ordine del giorno.
3. Ulteriori argomenti inseriti nel corso della seduta all'ordine del giorno possono essere oggetto di discussione e deliberazione solo nel caso in cui al Consiglio partecipino tutti i componenti che si dichiarino, all'unanimità, a tanto disponibili.

Art. 27 Discussione

1. Terminata l'illustrazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del Coordinatore o di un relatore dallo stesso individuato tra i Componenti del Consiglio, il Coordinatore dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, seguendo il relativo ordine di prenotazione. Se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione di ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, ogni consigliere ha diritto di intervento e di replica.
3. Il Coordinatore o il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi.
4. La durata di ciascun intervento e della eventuale replica non può superare, di norma, rispettivamente, dieci e cinque minuti. Qualora il discorso ecceda il tempo stabilito, il Coordinatore invita l'oratore a concludere, e se questi persiste, può togliergli la parola.
5. Il Coordinatore, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l'argomento trattato.

Art. 28 Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti da ciascun consigliere.
2. La presentazione degli emendamenti alle deliberazioni si effettua, in forma scritta, indirizzandoli al Coordinatore, almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.
3. Nel corso della seduta del Consiglio di Distretto, il Coordinatore può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella medesima seduta o con altri emendamenti precedentemente approvati.
4. Gli emendamenti formano oggetto di esame da parte del Consiglio. Su tutti gli emendamenti presentati sul medesimo punto si svolge un'unica discussione.
5. Al termine della discussione gli emendamenti sono votati nell'ordine di presentazione prima della proposta alla quale si riferiscono. Nelle votazioni sugli emendamenti, sono posti in

votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Coordinatore ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. Se gli emendamenti risultano accolti, la relativa proposta di deliberazione viene posta in votazione nel testo risultante dall'inserimento degli emendamenti stessi.

Art. 29 Votazioni

1. Il Coordinatore, ogni qualvolta si deve procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale previsto dallo Statuto dell'EIC e dal presente Regolamento.
2. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara nulla la votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali, persistendo la mancanza del numero legale, la votazione è rinviata ad altra seduta.
3. Ciascun consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi.
4. Di norma le votazioni avvengono per voto palese. I consiglieri votano per alzata di mano con eventuale controprova, oppure, se richiesto da un componente, per appello nominale.
5. Con il voto ciascun consigliere dichiara unicamente di approvare o non approvare la deliberazione o di astenersi sulla stessa.
6. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Coordinatore, valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione, in quest'ultimo caso dispone che si proceda ad una nuova votazione.
7. Terminata la votazione il Coordinatore, con l'assistenza del Segretario ne proclama l'esito.

Art. 30 Chiusura della seduta

1. Eseguita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, con eventuali relative votazioni e conseguenti proclamazioni degli esiti, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta.

CAPO IV – VERBALE

Art. 31 Deliberazioni

1. Le decisioni assunte dal Consiglio sono denominate deliberazioni, costituenti uno stralcio del verbale. Esse sono soggette a pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'Ente Idrico Campano per quindici giorni consecutivi. Il Consiglio di Distretto può, con separata votazione, dichiarare l'immediata esecutività delle delibere.

2. Sulle proposte di deliberazione, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti uffici dell'E.I.C.
3. Tutte le deliberazioni sono numerate cronologicamente.

Art. 32 Verbale della seduta

1. Ciascuna seduta del Consiglio di Distretto è documentata attraverso un verbale, redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Coordinatore.
2. Nel verbale vengono indicati i nominativi dei presenti e degli assenti e viene riportato lo svolgimento dei lavori, il contenuto sintetico degli interventi effettuati dai partecipanti, e le decisioni adottate dal Consiglio con l'indicazione dei votanti e dell'esito del voto.
3. È facoltà di ciascun consigliere ottenere, su esplicita richiesta, che il proprio intervento venga riportato per intero a verbale. In tal caso il consigliere ha l'onere di consegnare al Segretario lo stesso intervento in forma scritta.

Art. 33 Deposito, approvazione e rettifiche

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei componenti del Consiglio ovvero di chiunque vi abbia interesse ed è reso disponibile sul sito internet dell'Ente Idrico Campano, non appena disponibile, nell'area riservata ai componenti del Consiglio, almeno cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione. All'inizio di detta riunione il Coordinatore chiede se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
2. Nel formulare eventuali osservazioni o integrazioni non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il componente interessato presenta per iscritto la propria osservazione che, debitamente datata e sottoscritta, viene inserita come allegato al verbale della riunione in corso. Qualora l'osservazione o la proposta di rettifica sia sottoposta alla votazione del Consiglio, il Segretario cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
3. Dopo l'approvazione il verbale viene pubblicato sul sito dell'Ente Idrico Campano.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Distretto ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

2. Ciascun consigliere può proporre modificazioni al presente Regolamento, presentando una proposta, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, al Coordinatore che riferisce al Consiglio, organo competente all'approvazione di dette modifiche. Ai fini della relativa approvazione si rendono necessarie le maggioranze prescritte dallo Statuto dell'EIC per l'approvazione del presente Regolamento.

Art. 35 Diffusione del Regolamento

1. Copia del Regolamento è trasmessa dal Coordinatore a ciascun componente del Consiglio di Distretto al momento dell'assunzione della carica.
2. Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala della seduta del Consiglio, durante le adunanze e posta a disposizione dei consiglieri.